



diritto & religioni

Semestrale
Anno XV - n. 1-2020
gennaio-giugno

ISSN 1970-5301

29



**LUIGI
PELLEGRINI
EDITORE**

Diritto e Religioni

Semestrale
Anno XV – n. 1-2020
Gruppo Periodici Pellegrini

Direttore responsabile
Walter Pellegrini

Direttori
Mario Tedeschi – Maria d'Arienzo

Comitato scientifico

F. Aznar Gil, A. Albisetti, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, R. Coppola, G. Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, A. Fuccillo, M. Jasonni, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, G.B. Varnier, M. Ventura, A. Zanotti, F. Zanchini di Castiglionchio

Struttura della rivista:

Parte I

SEZIONI

Antropologia culturale

Diritto canonico

Diritti confessionali

Diritto ecclesiastico

Diritto vaticano

Sociologia delle religioni e teologia

Storia delle istituzioni religiose

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci

A. Bettetini, G. Lo Castro

L. Caprara, V. Fronzoni,

A. Vincenzo

M. Jasonni

G.B. Varnier

G. Dalla Torre

M. Pascali

R. Balbi, O. Condorelli

Parte II

SETTORI

Giurisprudenza e legislazione amministrativa

Giurisprudenza e legislazione canonica e vaticana

Giurisprudenza e legislazione civile

*Giurisprudenza e legislazione costituzionale
e comunitaria*

Giurisprudenza e legislazione internazionale

Giurisprudenza e legislazione penale

Giurisprudenza e legislazione tributaria

RESPONSABILI

G. Bianco, R. Rolli,

F. Balsamo, C. Gagliardi

M. Carni, M. Ferrante, P. Stefani

L. Barbieri, Raffaele Santoro,

Roberta Santoro

G. Chiara, R. Pascali, C.M. Pettinato

S. Testa Bappenheim

V. Maiello

A. Guarino, F. Vecchi

Parte III

SETTORI

*Lettere, recensioni, schede,
segnalazioni bibliografiche*

RESPONSABILI

M. Tedeschi

AREA DIGITALE

F. Balsamo, A. Borghi, C. Gagliardi

Comitato dei referees

Prof. Angelo Abignente – Prof. Andrea Bettetini – Prof.ssa Geraldina Boni – Prof. Salvatore Bordonali – Prof. Mario Caterini – Prof. Antonio Giuseppe Maria Chizzoniti – Prof. Orazio Condorelli – Prof. Pierluigi Consorti – Prof. Raffaele Coppola – Prof. Giuseppe D’Angelo – Prof. Carlo De Angelo – Prof. Pasquale De Sena – Prof. Saverio Di Bella – Prof. Francesco Di Donato – Prof. Olivier Echappè – Prof. Nicola Fiorita – Prof. Antonio Fuccillo – Prof.ssa Chiara Ghedini – Prof. Federico Aznar Gil – Prof. Ivàn Ibàn – Prof. Pietro Lo Iacono – Prof. Carlo Longobardo – Prof. Dario Luongo – Prof. Ferdinando Menga – Prof.ssa Chiara Minelli – Prof. Agustín Motilla – Prof. Vincenzo Pacillo – Prof. Salvatore Prisco – Prof. Federico Maria Putaturo Donati – Prof. Francesco Rossi – Prof.ssa Annamaria Salomone – Prof. Pier Francesco Savona – Prof. Lorenzo Sinisi – Prof. Patrick Valdrini – Prof. Gian Battista Varnier – Prof.ssa Carmela Ventrella – Prof. Marco Ventura – Prof.ssa Ilaria Zuanazzi.

Direzione:

Cosenza 87100 – Luigi Pellegrini Editore
Via Camposano, 41 (ex via De Rada)
Tel. 0984 795065 – Fax 0984 792672
E-mail: info@pellegrinieditore.it

Napoli 80133- Piazza Municipio, 4
Tel. 081 5510187 – 80133 Napoli
E-mail: dirittoereligioni@libero.it

Redazione:

Cosenza 87100 – Via Camposano, 41
Tel. 0984 795065 – Fax 0984 792672
E-mail: info@pellegrinieditore.it

Napoli 80134 – Dipartimento di Giurisprudenza Università degli studi di Napoli Federico II
I Cattedra di diritto ecclesiastico
Via Porta di Massa, 32
Tel. 081 2534216/18

Abbonamento annuo 2 numeri:

per l'Italia, € 75,00

per l'estero, € 120,00

un fascicolo costa € 40,00

i fascicoli delle annate arretrate costano € 50,00

È possibile acquistare singoli articoli in formato pdf al costo di € 10,00 al seguente

link: www.pellegrinieditore.com/node/360

Per abbonarsi o per acquistare fascicoli arretrati rivolgersi a:

Luigi Pellegrini Editore

Via De Rada, 67/c – 87100 Cosenza

Tel. 0984 795065 – Fax 0984 792672

E-mail: info@pellegrinieditore.it

Gli abbonamenti possono essere sottoscritti tramite:

– versamento su conto corrente postale n. 11747870

– bonifico bancario Iban IT 88R010308880000000381403 Monte dei Paschi di Siena

– assegno bancario non trasferibile intestato a Luigi Pellegrini Editore.

– carta di credito sul sito www.pellegrinieditore.com/node/361

Gli abbonamenti decorrono dal gennaio di ciascun anno. Chi si abbona durante l'anno riceve i numeri arretrati. Gli abbonamenti non disdetti entro il 31 dicembre si intendono rinnovati per l'anno successivo. Decorso tale termine, si spediscono solo contro rimessa dell'importo.

Per cambio di indirizzo allegare alla comunicazione la targhetta-indirizzo dell'ultimo numero ricevuto.

Tutti i diritti di riproduzione e traduzione sono riservati.

La collaborazione è aperta a tutti gli studiosi, ma la Direzione si riserva a suo insindacabile giudizio la pubblicazione degli articoli inviati.

Gli autori degli articoli ammessi alla pubblicazione, non avranno diritto a compenso per la collaborazione. Possono ordinare estratti a pagamento.

Manoscritti e fotografie, anche se non pubblicati, non saranno restituiti.

Per ulteriori informazioni si consulti il link: <https://dirittoereligioni-it.webnode.it/>

Autorizzazione presso il Tribunale di Cosenza.

Iscrizione R.O.C. N. 316 del 29/08/01

ISSN 1970-5301

Assistenza spirituale

GERMANIA

**Amtsgericht Altenburg, 14 aprile 2020, n. 26/
ar(bd)/24/20**

https://www.thueringen.de/th4/olg/gerichte_in_thueringen/landgericht_gera/ags/amtsgericht_altenburg/index.aspx

L'assistenza spirituale costituisce l'esercizio di un elemento veramente centrale nel cuore della missione d'un ministro di culto, la legge federale sull'emergenza sanitaria prevede *expressis verbis*, che in caso di quarantena il ministro di culto impegnato nella cura delle anime "deve assolutamente" sempre essere ammesso, nel rispetto di tutte le procedure di sicurezza, a visitare la persona malata (art. 30 comma 4), mentre 'altre persone' (ad esempio uno psicologo, i parenti, gli amici, etc.) "possono" essere ammesse a discrezione del medico curante. I giudici osservano che la cura d'anime costituisce il cuore dei doveri delle Chiese: per questo la norma non prevede nessuna limitazione frazionabile al ministro di culto, cui è riconosciuto un diritto assoluto, riflesso del diritto di libertà religiosa previsto dall'art. 4 del GG.

Libertà religiosa

GERMANIA

VG Berlin, 7 aprile 2020, n. 14/L/32/20

<https://www.berlin.de/gerichte/verwaltungsgericht/>

L'istanza viene respinta dal Verwaltungsgericht di Berlino, in quanto il divieto di partecipare a celebrazioni religiose pubbliche costituisce certamente una compressione, ma non una violazione del diritto di libertà religiosa, trattandosi d'un bilanciamento proporzionale con altri diritti fondamentali, parimenti riconosciuti dal GG, quali il diritto alla vita ed all'integrità fisica, ex art. 2 comma II GG.

OVG Berlin-Brandenburg, 8 aprile 2020, n. 11/S/21/20

<https://www.berlin.de/gerichte/oberverwaltungsgericht/>

Il diritto di libertà religiosa, dice la Corte, non è stato leso: perché ne mancava l'intenzione, perché i luoghi di culto sono sempre rimasti aperti per permettere alle persone d'entrare a pregare, ed infine perché è possibile, ed anzi si è visto che le comunità religiose vi hanno fatto amplissimo ricorso, la trasmissione in streaming delle funzioni religiose: se dunque le celebrazioni religiose hanno continuato a poter essere celebrate e viste dai fedeli, e questi ultimi hanno continuato a potersi recare nei loro edifici di culto per pregare, tenuto conto della situazione di emergenza possiamo dire che i provvedimenti limitativi non abbiano inciso sulla sostanza della libertà religiosa, quanto piuttosto sulle sue modalità di organizzazione, che certamente hanno subito una disarticolazione sì forzata, ma limitata nella portata e nella durata.

VG Leipzig, 3 aprile 2020, n. 3/L/182/20

<https://www.justiz.sachsen.de/vgl/>

La libertà di religione può anche essere limitata in caso di collisione con diritti fondamentali di terzi, o di diritti collettivi di rango costituzionale.

VG Hamburg, 9 aprile 2020, n. 9/E/1605/20

<https://justiz.hamburg.de/verwaltungsgericht/>

La libertà religiosa protetta ex art. 4 GG ricomprende certamente anche la partecipazione a funzioni religiose comunitarie, pubbliche o non pubbliche, tuttavia la libertà religiosa non è priva di limiti: poiché l'art. 4 commi 1 e 2 GG non prevede limiti specifici, essi vanno desunti dal GG stesso, e sono i diritti fondamentali di terzi e quelli della collettività.

OVG Thüringen, 9 aprile 2020, n. 3/EN/238/20

[http://www.thovg.thueringen.de/webthfj/webthfj.nsf/\\$\\$serviceliste/startseitethovg?opendocument&thovg&startseite](http://www.thovg.thueringen.de/webthfj/webthfj.nsf/$$serviceliste/startseitethovg?opendocument&thovg&startseite)

I diritti fondamentali in generale, e quelli definiti dal GG in particolare, non sono autoavveranti, ma hanno bisogno d'un apparato statale che li garantisca e li difenda. Sicché, prima di chiedersi se il diritto alla libertà religiosa, essendo fenotipo d'un *quid peculiaris* antropologico, rientri anche nella protezione della dignità umana ex art. 1 GG, e prevalga perciò sull'art. 2 GG che tutela salute ed integrità fisica, è necessario ed opportuno riconoscere che nessun diritto fondamentale potrà concretamente essere fatto valere senza un apparato statale efficiente. Perciò, in una situazione epidemica, prevale l'obiettivo contemplato dall'art. 2 GG, in quanto in assenza di tutela della salu-

te e dell'integrità fisica, l'epidemia potrebbe diffondersi colpendo anche gli apparati dello Stato, indebolendone la struttura e provocando il collasso del sistema sanitario. Il risultato sarebbe quello di rendere impossibile la tutela di qualsiasi diritto fondamentale.

VG Hannover, 7 aprile 2020, n. 15/B/2112/20

<https://www.verwaltungsgericht-hannover.niedersachsen.de/startseite/>

Al singolo fedele manca la legittimazione attiva processuale per ricorrere contro i provvedimenti che hanno disposto la sospensione delle funzioni religiose pubbliche: egli può recarsi individualmente nei luoghi di culto e può assistere alle funzioni religiose trasmesse via web o via televisione. Egli non può partecipare personalmente, ma questo limite dipende dall'assenza di celebrazioni offerte dalle confessioni religiose stesse, le sole legittimate ad agire in giudizio al riguardo, e che invece hanno subito fatto proprio, se non anticipato, il divieto statale di celebrare funzioni religiose comunitarie.

VGH Hessen, 7 aprile 2020, n. 8/B/892/20-N

<https://verwaltungsgerichtsbarkeit.hessen.de/VGH-Kassel>

Le normative che hanno vietato le funzioni religiose comunitarie non costituiscono limitazione, o compressione, dell'art. 4 GG, sulla libertà religiosa, ma, caso mai, dell'art. 8 GG, che protegge in generale la libertà di riunione, della quale le celebrazioni religiose costituiscono una specie.

VGH München, 9 aprile 2020, n. 20/NE/20704

<https://www.vgh.bayern.de/bayvgh/>

Un fedele cattolico non può eccepire l'incostituzionalità del provvedimento con cui il Land bavarese ha vietato le funzioni religiose con partecipazione di pubblico, lamentando una violazione della propria libertà religiosa, dal momento che la diocesi di Monaco di Baviera, ossia quella del ricorrente, aveva autonomamente sospeso le Messe cum populo già prima che entrasse in vigore la disposizione contestata: quest'ultima, quindi, non ha introdotto il divieto, né potrebbe perciò revocarlo, delle Messe con partecipazione di fedeli, che sono state sospese dalla diocesi.

OVG Niedersachsen, 23 aprile 2020, n. 13/MN/109/20

<https://oberverwaltungsgericht.niedersachsen.de/startseite/>

La Comunità islamica della Bassa Sassonia ha impugnato la normativa che prevedeva il divieto di assembramenti nei luoghi di culto, affermando che tale proibizione costituisse una violazione sia del diritto di libertà religiosa ex art. 4 GG, atteso nel suo caso che impediva la celebrazione comunitaria del Ramadan, sia del diritto fondamentale all'eguaglianza, ex art. 3 comma 1 GG, in quanto istituiva un divieto categorico ed assoluto d'assembramento d'ogni tipo per i luoghi di culto, mentre lo permetteva – nel rispetto della distanza reciproca di 1,5 metri - per situazioni di assembramento costituzionalmente meno protette, come ad esempio accadeva per le file davanti ai negozi di fiori o ai concessionari d'automobili, etc.

L'OVG di Lüneburg respinge il ricorso: *in primis*, perché il divieto riguardava solo due venerdì del mese di digiuno, perciò il diritto di libertà religiosa era solo compresso e in misura temporalmente limitata e proporzionata; *in secundis*, perché il divieto coinvolgeva la sola espressione della libertà religiosa collettiva, dal momento che le moschee erano aperte e si potevano esercitare le forme di assistenza spirituale generale, quelle alle persone in pericolo di vita, le funzioni religiose all'aperto, nel rispetto della distanza minima d'un metro e cinquanta cm.

Bundesverfassungsgericht, Primo Senato, 10 aprile 2020, n. 1/BVQ/28/20

<http://www.bverfg.de/>

Ricorso costituzionale individuale da parte d'un fedele che ritiene sproporzionate, e dunque incostituzionali, le limitazioni imposte all'esercizio del diritto fondamentale di libertà religiosa ex art. 4 GG.

Il *BVerfG* rigetta l'istanza, perché, dice, se l'accogliesse e quindi riaprisse alla celebrazione di Messe comunitarie (ma, più in generale, a funzioni religiose comunitarie di qualsiasi confessione religiosa), causerebbe un aumento enorme del rischio d'infezione, con la già segnalata conseguenza certa d'un sovraccarico del sistema sanitario nazionale, fino al rischio estremo d'un suo collasso. inoltre, la Corte ritiene la limitazione proporzionata ex art. 2, GG, dato che è temporanea e limitata ad una scadenza prefissata.

Bundesverfassungsgericht, Primo Senato, 10 aprile 2020, n. 1/BVQ/31/20

<http://www.bverfg.de/>

In un ricorso contro un provvedimento che vieta le funzioni religiose con partecipazione di pubblico non può essere concessa, in attesa dell'esame di merito, una sospensiva, perché essa potrebbe ledere un altro diritto costituzionalmente garantito, ossia quello alla salute ed integrità fisica, ex art. 2 comma 2 GG, con rischi che si riverbererebbero sulle persone (possibile aumento della diffusione del contagio, dei malati, dei morti), e sugli apparati dello Stato, che potrebbe collassare; certamente c'è una compressione dei diritti ex art. 4 GG, ma è proporzionata alla necessità contingente, dato che il divieto è temporaneo, soggetto a scadenza prefissata, ed un'eventuale proroga richiederebbe un ulteriore rigoroso esame della persistenza della proporzionalità.

Bundesverfassungsgericht, Primo Senato, 29 aprile 2020, 1/BVQ/44/20ù

<http://www.bverfg.de/>

Una comunità islamica chiede la sospensiva d'una disposizione che vietava le funzioni religiose cum populo senza nessuna possibile eccezione: la Corte ritiene questo divieto ancora ammissibile nella misura in cui si riferisca alla riapertura contemporanea di tutte le moschee, annullandone solo la parte in cui esclude la possibilità che la Pubblica Autorità possa accordare delle eccezioni a singoli e specifici edifici di culto, dopo una valutazione approfondita delle circostanze condotta con l'Autorità sanitaria responsabile; laddove la comunità religiosa richiedente l'eccezione potesse fornire garanzie che le Autorità valutassero tali da escludere il rischio di diffusione del virus, verrebbe meno il principio di proporzionalità che giustifica la compressione dell'art. 4 GG a vantaggio dell'art. 2 GG.

Islam

FRANCIA

Conseil d'État, 5ème-6ème chambre, n. 418299, 12 febbraio 2020

<https://www.conseil-etat.fr/>

Per un medico di cui sia nota la fede islamica, anche la barba costituisce simbolo religioso, sicché il rifiuto di tagliarsela costituisce valido motivo d'interruzione d'uno stage in un ospedale pubblico, per violazione del principio di laïcité e della normativa che vieta ai dipendenti d'indossare simboli religiosi o politici.

CAA Marseille, 2ème chambre, n. 19MA00256, 26 marzo 2020

<http://marseille.cour-administrative-appel.fr/>

Chi chiede lo status di rifugiato in Francia per il concreto rischio di persecuzioni religiose qualora tornasse nel proprio Paese d'origine è tenuto a raccontare e spiegare, alle Autorità che valutano sulla concessione dello status de quo, l'iter spirituale che l'abbia portato alla conversione dall'Islam al Cristianesimo, e non solo essere interrogato sui dogmi e sui principi generali della religione cui dichiara d'essersi convertito: ciò non costituisce violazione della libertà religiosa individuale, né della laicità dello Stato, ma strumento per prevenire frodi, ed anzi la vera violazione d'un diritto fondamentale come la libertà religiosa è proprio farne uso per ottenere fraudolentemente lo status di rifugiato in Francia.

ARABIA SAUDITA
Ministero per l'Hajj e l'Umrah, decreto del 22 giugno
2020

<https://twitter.com/KSAmofaEN/status/1275132024735633410>

<https://www.spa.gov.sa/2100951>

Alla luce della pandemia e dei rischi della diffusione del Coronavirus in spazi affollati e grandi raduni, nonché per il rischio della sua trasmissione tra Paesi e dell'aumento delle infezioni medie a livello globale, è stato deciso che l'Hajj per quest'anno (1441 H / 2020 d.C.), si svolgerà per un numero molto limitato di pellegrini di varie nazionalità che risiedono già in Arabia Saudita.

SUD AFRICA

High Court of South Africa, affaire Mohamed vs President of the Republic of South Africa, 30 aprile 2020, n. 21402/20

<https://www.groundup.org.za/>

Alcuni imam ritengono che l'obbligo delle cinque preghiere al giorno vada adempiuto necessariamente in una moschea, e quindi chiedono l'annullamento dell'ordine di chiusura generale di tutti i luoghi di culto (emesso - ai sensi del Disaster Management Act del 2002 - in conseguenza dell'epidemia di Covid19), giacché esso, impedendo l'accesso alle moschee, violerebbe alcuni loro diritti costituzionalmente tutelati, come la libertà di movimento, di associazione (compresa l'associazione religiosa) ed il diritto alla dignità.

La Corte, in 41 pagine di sentenza, respinge la richiesta, affermando, in primis, che l'obbligo religioso islamico consista sì nelle 5 preghiere al giorno in direzione della Mecca, ma che esse non debbano obbligatoriamente venir pronunziate in una moschea, sicché l'impossibilità temporanea d'accedere ad un luogo di culto musulmano non viola la libertà religiosa costituzionalmente garantita; in secundis, che sempre la Costituzione, ex art. 36, prevede la possibilità che i diritti fondamentali possano subire, per legge, una limitazione ragionevole e giustificata, che la Corte - data l'epidemia - ritiene sussistere.

Santa Sede

FRANCIA

CAA Lyon, 4ème chambre, n. 17LY02137, 13 febbraio 2020

<http://lyon.cour-administrative-appel.fr/>

L'istituzione d'erede universale a favore del "Vaticano" non può essere rivendicata da altre organizzazioni religiose in Francia, quand'anche fossero qualificate ed istituite da normative canoniche come emanazione diretta della Santa Sede: il Vaticano, come Stato estero, ex art. 910 code civil, può ricevere eredità, e l'indicazione generica del beneficiario finale non può essere risolta dalle autorità notarili francesi, che trasmetteranno l'eredità al Capo dello Stato estero de quo, cioè al Papa. La rivendicazione dell'Associazione francese delle Pontificie Opere Missionarie, sulla base del fatto d'essere appunto emanazione diretta della Santa Sede, va respinta.

Scuole religiose

STATI UNITI

US Supreme Court, affaire Espinoza et alii vs. Montana Department of Revenur et alii, n. 18/1195, 30 giugno 2020

<https://www.supremecourt.gov/>

La Corte Suprema del Montana aveva dichiarato incostituzionale l'intero programma statale di borse di studio, perché esse erano spendibili anche presso scuole appartenenti o comunque riconducibili a confessioni religiose, per le quali vi sarebbe stato un, sia pur indiretto, finanziamento statale, vietato dalla Costituzione del Montana.

La Corte Suprema federale ritiene che questa decisione violi la clausola di Free Exercise della Costituzione federale, perché le borse di studio del programma statale contestato erano destinate non alle scuole (pubbliche o private, riconducibili o meno a confessioni religiose), bensì agli studenti ed alle loro famiglie, che potevano liberamente scegliere presso quali scuole spenderle, sicché la decisione d'impiegarle presso scuole religiose in primis non sarebbe stata una liberalità, in secundis sarebbe stata una decisione dei beneficiari, e, in tertiis, impedire che questi ultimi, o parte di essi, potessero liberamente scegliere di destinare la borsa di studio ad una scuola magari appartenente alla loro stessa confessione religiosa costituisce violazione del Primo Emendamento.

**US District Court, District of Vermont, affaire A.M. vs French, n. 2/19/
cv/15, del 29 maggio 2020**

<https://www.vtd.uscourts.gov/>

Il programma statale che permette ai distretti scolastici senza scuole superiori pubbliche di pagare le rette alle scuole superiori private anche confessionali non viola l'art. 3 della Costituzione del Vermont, a condizione che le somme pagate dallo Stato alle scuole private confessionali non vengano da queste usate per attività di culto o comunque non scolastiche ma legate alla confessione religiosa d'appartenenza.

Ebraismo

ISRAELE

Supreme Court – High Court of Justice, 30 aprile 2020, nn. 1550/18 e 1710/18

<https://supremedecisions.court.gov.il/Home/Download?path=HebrewVerdicts\18\500\015\m27&fileName=18015500.M27&type=4>

La legge ebraica vieta rigorosamente di consumare cibi chametz durante la settimana di Pesach, e d'usare durante questo periodo pentole, piatti ed altri utensili da cucina usati con essi.

Su questa base, nel 2018 il Ministero per la Sanità d'Israele aveva emanato un regolamento che vietava d'introdurre cibi chametz negli ospedali del servizio sanitario nazionale, ed alcune ONG d'ispirazione laica avevano fatto ricorso alla Corte Suprema in funzione di Alta Corte di Giustizia, la quale ha dato loro ragione: un divieto di questo tipo, dice la sentenza di 55 pagine, che si sostanzia nell'obbligo d'evitare cibi chametz negli ospedali israeliani, viola la libertà religiosa dei pazienti, di chi facesse loro visita e del personale medico ed infermieristico: all'interno di strutture non confessionali, infatti, un precetto religioso ebraico non può essere imposto né ai non Ebrei, e, poiché la libertà e la responsabilità personali sono cardini e pilastri dell'Ebraismo, nemmeno agli Ebrei.

Le mense, che fanno parte della struttura ospedaliera non confessionale, debbono certamente avere cibi non chametz per chi li desiderasse, ma debbono anche averne di altro tipo per chi non dovesse (in quanto d'altra religione) o non volesse (in quanto ebreo, ma per libera scelta e con responsabilità personale) rispettare il precetto religioso.

Simboli religiosi

SVIZZERA

Bundesverwaltungsgericht, Abteilung II, sentenza n. B-1440/2019, 5 febbrajo 2020

<https://www.bvger.ch/bvger/it/home.html>

L'Istituto svizzero per la proprietà intellettuale chiede d'impedire alla società produttrice dell'amaro Jägermeister di continuare ad usare una croce nel proprio simbolo, perché essendo un simbolo religioso avrebbe potuto disturbare la sensibilità religiosa di qualcuno, dato che è un prodotto che si trova liberamente nei supermercati e nei bar, ed i manifesti e pannelli pubblicitari sono nei luoghi pubblici, e la pubblicità viene anche trasmessa in televisione, e quindi possono trovarsi obbligate a vederlo anche persone che potrebbero sentir violata la propria libertà religiosa.

Il Tribunale Amministrativo federale respinge questa istanza, affermando che la croce nel simbolo della Jägermeister in primis è molto piccolo; in secundis non è collocato in un contesto o su uno sfondo religioso, bensì fra le corna d'un cervo, perché vuole rifarsi ed esprimere non un dogma religioso, né un passo della Bibbia, ma la leggenda di Sant'Uberto di Liegi, che è sì d'origine cristiana, ma essendo leggenda non rientra nell'ambito dogmatico-religioso del Cristianesimo, ma in quello storico-culturale, per questa ragione questa croce non può essere considerata un simbolo religioso.